



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

**Ordinanza N. 90 del 04/10/2013**

## **IL SINDACO**

Dato atto che nel territorio comunale si rileva pressoché costantemente la presenza di persone che praticano l'accattonaggio e che sovente tale attività è svolta con insistenza, petulanza e molestia.

Acclarato che tale attività in alcuni casi impedisce di fatto la libera fruizione delle aree pubbliche, soprattutto ai soggetti più deboli che, sentendosi più infastiditi ed impauriti, rinunciano a frequentare le aree della città soggette al fenomeno; in altri casi, se svolta su aree soggette alla circolazione stradale, comporta pericolo anche per gli stessi soggetti che si dedicano a tale attività.

Considerato che non può essere impedita la libertà di chi sceglie questa forma di sostentamento, né il gesto della donazione liberale, ma occorre garantire da qualsiasi molestia chi, con altrettanta liberalità, sceglie di non donare.

Ricordato che le cronache riportano di gesti di sconiderati che hanno aggredito le persone dedite all'accattonaggio, con l'intento di limitarne la presenza, ancorché queste svolgessero la loro attività senza molestia alcuna.

Ricordato che i cittadini hanno più volte segnalato che rinunciano a frequentare i luoghi ove è ricorrente incontrare persone dedite all'accattonaggio, in quanto ritenuti invivibili poiché tali presenze ingenerano insicurezza, a causa dell'insistenza e petulanza nell'attività di accattonaggio.

Ricordato che l'Ordinamento Giuridico garantisce le persone riconosciute inabili a qualsiasi lavoro o che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti, che le competenze attuative sono delegate ai Comuni e che nello specifico il Comune di Falconara Marittima ha già approntato importanti strumenti attraverso il Servizio Sociale.

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che regolamenti e limiti l'attività di accattonaggio, affinché sia evitato ogni pericolo di contrasto, litigio o gesti sconiderati che minaccerebbero il regolare svolgimento della vita civile;

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale, la quale si è favorevolmente espressa in ordine all'applicazione di atti indirizzati a limitare, contenere e risolvere il fenomeno;

Visto quanto disposto dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ed in particolare al comma 4 che espressamente recita:

*“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, che definisce la sicurezza urbana come *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

e che indica come il Sindaco possa intervenire per “prevenire e contrastare”:

*“a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*

*b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*

*c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*

*d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico.”*

Specificato che questo provvedimento è comunicato al Prefetto di Ancona nei modi di Legge.

A tutela della sicurezza urbana ed al fine di migliorare la vivibilità delle zone interessate al fenomeno e garantire la convivenza civile

## O R D I N A

L'accattonaggio e la mendicizia, anche se svolti in forma non molesta, sono vietati nei seguenti luoghi:

- nelle aree di mercato o di fiera, nei giorni e negli orari di svolgimento dell'attività,
- in prossimità di attività commerciali,
- in prossimità e corrispondenza di ogni intersezione stradale,
- in prossimità dei luoghi di culto,
- all'ingresso degli uffici pubblici,
- in prossimità ed all'ingresso di ogni struttura sanitaria,
- in Piazza Mazzini, Piazza Garibaldi, via Bixio, via Flaminia e via IV° novembre.

I soggetti responsabili saranno soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con facoltà di estinguere la sanzione con pagamento “in misura ridotta” di Euro 50,00.

Il presente dispositivo avrà validità fino al 1° maggio 2014.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà trasmesso alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, ed alle Forze di Polizia per quanto di competenza ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On -Line; avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

SM

IL SINDACO  
(Goffredo Brandoni)



*Comune di Falconara Marittima*  
(Provincia di Ancona)

Al Funzionario Responsabile  
Servizio Organi Istituzionali

S E D E

**OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Sindacale.**

Si trasmettono originali e copie dell'Ordinanza Sindacale N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la raccolta e la relativa Pubblicazione dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_.

**L'UFFICIO PROPONENTE  
POLIZIA MUNICIPALE**